

DPR 120/2017



ANCE BRESCIA

IL DPR 120/2017: la gestione delle terre e rocce da scavo nei cantieri di piccole dimensioni e in quelli di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA

Brescia, 25 novembre 2017

Enrico Massardi – ANCE Brescia – Collegio dei Costruttori

enrico.massardi@ancebrescia.it

Il nuovo decreto e la sua struttura

Il DPR 120/2017 è un provvedimento complesso.

Non è soltanto un riordino normativo, ma introduce varie novità.

- ▶ Amministrative
- ▶ Tecniche
- ▶ Gestionali

Tutto ciò attraverso:

- 31 articoli
- 6 Titoli
- 10 allegati comprensivi di modulistica tipo

Il Capo I del Titolo II reca **disposizioni comuni**, applicabili a tutte le tipologie di terre e rocce da scavo qualificabili come sottoprodotti.

Il **Capo II** riguarda disposizioni che trovano specifica applicazione esclusivamente per le terre e rocce qualificate come sottoprodotti generate da **grandi cantieri**; mentre i **Capi III e IV** si occupano, rispettivamente, della gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di **piccole dimensioni**, e delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate da cantieri di **grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA**.

Principali novità

- ▶ invio della dichiarazione almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo;
- ▶ comunicazione preventiva (15 giorni prima) delle modifiche sostanziali;
- ▶ obbligo di utilizzo di specifico documento di trasporto (Allegato 7);
- ▶ obbligo di trasmissione della Dichiarazione di Avvenuto utilizzo entro il termine di validità della dichiarazione (Allegato 8);
- ▶ nuovo modello di dichiarazione (Allegato 6);
- ▶ nuovi soggetti destinatari;
- ▶ set analitico minimo per la verifica dell'assenza di contaminazione;
- ▶ nuovi requisiti per l'eventuale deposito intermedio.

Altre importanti novità

Il nuovo regolamento modifica, inoltre:

- ▶ **il riutilizzo nello stesso sito** di terre e rocce da scavo, che come tali sono escluse sia dalla disciplina dei rifiuti che da quella dei sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ▶ **il deposito temporaneo** delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (da 30mc a 4.000mc e da 10mc a 800 mc);
- ▶ la gestione delle terre e rocce da scavo **prodotte nei siti oggetto di bonifica.**

Deposito temporaneo



TERRE DA SCAVO RIFIUTI (art. 23 del DPR 120/2017)

- **4.000 m³** (ex 30 m³), **terre non pericolose**
CER 17.05.04

- **800 m³** (ex 10 m³), **terre pericolose**
CER 17.05.03*



RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

(art. 183 c.1 lettera bb) del
D.Lgs 152/06)

- **30 m³**, **rifiuti non pericolosi**
CER 17.09.04

- **10 m³**, **rifiuti pericolosi**
CER 17.09.03*

Disposizioni transitorie

I piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti...

I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento (22 agosto 2017) è in corso una procedura ai sensi della **normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni.**

Per tali progetti è fatta comunque salva la **facoltà** di presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento (**entro il 18 febbraio 2018**), il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento.

Norme abrogate

sono abrogate a decorrere dal 22 agosto 2017:

- ▶ **articolo 41-bis**, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”;
- ▶ **D.M. 10 agosto 2012, n. 161**, recante “Regolamento sulla disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”;
- ▶ **articolo 41, comma 2**, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato “Disposizioni in materia ambientale”;
- ▶ **articolo 184-bis, comma 2-bis**, del decreto 3 aprile 2006, n. 152, rubricato “Sottoprodotti”.

A che cosa si applica il regolamento?

Il regolamento si applica alle «**terre e rocce da scavo**», **definite** come:

“il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.

Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso”.

Fiumi e cave...

ATTENZIONE: il nuovo decreto, a differenza della disciplina previgente, non si occupa di **materiali litoidi** provenienti dall'escavazione degli alvei e di residui della lavorazione dei **materiali lapidei**.

Per tali attività bisognerà attendere indicazioni in merito alle procedure da adottare per la loro corretta gestione.

Terre e rocce da scavo sono rifiuti

L'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 (Classificazione) annovera tra i **rifiuti speciali**

“i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché **i rifiuti che derivano dalle attività di scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis” (Sottoprodotti)



... ma esiste anche l'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 (Esclusioni)

Non rientra nell'ambito di applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (**pertanto non sono rifiuti**):

...

c) **il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato** nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso **verrà riutilizzato** a fini di costruzione allo stato naturale e **nello stesso sito in cui è stato scavato**;

... che, dal 22/8/2017, deve essere integrato con quanto dispone l'art.24 del DPR 120/2017.

Utilizzo in cantiere: a quali condizioni?

Terre e rocce da scavo non sono rifiuti e possono essere **riutilizzate nello stesso cantiere** dal quale provengono **purché**:

- **non siano contaminate**;
- vengano **riutilizzate allo stato naturale**;
- vengano **riutilizzate nello stesso cantiere** nel quale sono state scavate.

(DLgs 152/2006, art.185, c.1, lett. c)

■ Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi al D.Lgs. 152/06 art. 185 c. 1 lett. c).

Fermo restando quanto previsto dal D.L. 2/12 art. 3 c. 2 (test cessione per materiali di riporto), la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4 del presente regolamento.

(DPR 120/2017, art.24)

E se si vogliono riutilizzare altrove?

Provenienza delle terre e rocce

Con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, analogamente alla previgente regolamentazione, sono individuate procedure distinte per le terre prodotte in:

■ **«cantieri di piccole dimensioni»:** cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità **non superiori** a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;

Provenienza delle terre e rocce

■ **«cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA»:** cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere **non soggette** a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale;

■ **«cantieri di grandi dimensioni»:** cantieri in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere **soggette** a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

Le procedure da adottare

Le tre tipologie di sottoprodotti classificate in ragione dell'origine e dei quantitativi delle terre e rocce da scavo sono riconducibili a **due distinte procedure**:

- ▶ **terre e rocce generate da cantieri di piccole dimensioni** (definite negli articoli 20 e 21) e terre e rocce da scavo generate **in grandi cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA** (definite nell'articolo 22);
- ▶ terre e rocce generate da cantieri di **grandi dimensioni** (definite nell'articolo 9).

Nuove definizioni: gli attori del processo

Nei cantieri di **piccole dimensioni e grandi dimensioni non soggetti** a VIA o AIA viene definita le figure del:

- ▶ **«produttore»**: il soggetto **la cui attività materiale produce** le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la **dichiarazione di utilizzo ex art. 21**
- ▶ **«autorità competente»**: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo

Nei cantieri di **grandi dimensioni** soggetti a VIA o AIA, invece, troviamo:

- ▶ **«proponente»**: il soggetto che **presenta il piano di utilizzo**;
- ▶ **«esecutore»**: il soggetto che **attuа il piano di utilizzo**
- ▶ **«autorità competente»**: l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/06

Nuove definizioni (Art.2)

Oltre alla definizione di «terre e rocce da scavo», a quella di cantiere di piccole e grandi dimensioni viste in precedenza, il DPR 120/2017, all'art.2, fornisce una serie di definizioni quali:

- ▶ **«sito»**: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee)
- ▶ **«sito di produzione»**: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo
- ▶ **«sito di destinazione»**: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate
- ▶ **«sito di deposito intermedio»**: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale

Nuove definizioni (Art.2)

- ▶ **«lavori»**: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere;
- ▶ **«suolo»**: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;
- ▶ **«opera»**: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

Nuove definizioni (Art.2)

► **«piano di utilizzo»**: il documento nel quale il **proponente** attesta il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

► **«dichiarazione di avvenuto utilizzo»**: la dichiarazione con la quale (il **proponente** o) l'**esecutore** o il **produttore** attesta l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

Nuove definizioni (Art.2)

► **«normale pratica industriale»**: costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle **operazioni**, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, **finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace**.

Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

L'Allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale

Deposito intermedio (Art.5)

Può essere effettuato nel **sito di produzione**, nel **sito di destinazione** o in **altro sito** a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) il sito rientra nella **medesima classe di destinazione** d'uso urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla **colonna B**, oppure in **tutte** le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla **colonna A**
- b) l'ubicazione e la durata del deposito sono **indicate** nella dichiarazione art.21
- c) la durata del deposito non può superare il termine di validità della dichiarazione art.21

Deposito intermedio (Art.5)

d) il deposito delle terre e rocce da scavo è **fisicamente separato e gestito in modo autonomo** anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti dichiarazioni art.21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;

e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni della dichiarazione art.21 e si identifica tramite **segnaletica posizionata in modo visibile**, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del Piano di Utilizzo della dichiarazione art.21.

Deposito intermedio (Art.5)

Il produttore può individuare nella dichiarazione art.21, **uno o più di siti** di deposito intermedio idonei.

In caso di **variazione** del sito di deposito intermedio, il produttore aggiorna la dichiarazione art.21

Decorso il periodo di durata del deposito intermedio indicato, viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce non utilizzate e, pertanto, tali terre e rocce sono gestite come **rifiuti**.

Trasporto delle terre e rocce da scavo (Art.6 – Allegato 7)

Il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato da specifico documento di trasporto (Allegato 7)


Il Documento di Trasporto è predisposto dal **produttore** in **triplice copia**:

- ▶ una per il produttore (il proponente);
- ▶ una per il trasportatore;
- ▶ una per il destinatario (anche se del sito intermedio).

Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore

Il Documento di Trasporto è conservato dai predetti soggetti per **tre anni**

Nella pratica cosa fare?



La dichiarazione del produttore

La sussistenza delle condizioni previste è attestata dal **produttore** tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la trasmissione, anche solo in via telematica, **almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo**, del modulo di cui all'Allegato 6

- ▶ al **Comune** del luogo di produzione;
- ▶ all'**Agenzia** di protezione ambientale territorialmente competente.

Cosa comunicare?

Nella dichiarazione il produttore indica:

- ▶ le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti
- ▶ l'eventuale sito di deposito intermedio
- ▶ il sito di destinazione
- ▶ gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere
- ▶ i tempi previsti per l'utilizzo

che non possono superare un anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, **salvo il caso in cui** l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

E se cambia qualcosa? (Art.21, c.3)

In caso di **modifica sostanziale**, il produttore deve:

- ▶ aggiornare la dichiarazione
- ▶ trasmettere **al Comune del luogo di produzione**
- ▶ **all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente**
- ▶ **attendere 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata**, decorsi i quali le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

ATTENZIONE: Qualora la variazione riguardi

- ▶ il sito di destinazione
- ▶ il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo,

l'aggiornamento può essere effettuato per un massimo di 2 volte, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, imprevedute o imprevedibili.

Quali sono le modifiche sostanziali da comunicare? (Art. 21, c.3)

Costituisce **modifica sostanziale**:

- ▶ l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo
- ▶ la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati
- ▶ la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato
- ▶ la modifica delle tecnologie di scavo

Proroga del termine per l'utilizzo? (Art.21, c.4)

I tempi previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (**un anno**, salvo che l'opera preveda un termine di esecuzione superiore) possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di **sei mesi**, in presenza di **circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili**.

A tal fine il produttore, **prima della data di scadenza** del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica

- ▶ al **Comune** del luogo di produzione
- ▶ all'**Agenzia** di protezione ambientale territorialmente competente,

il nuovo termine di utilizzo, **motivando le ragioni della proroga**.

Possibili riutilizzi . . .

Le terre e rocce da scavo sono utilizzabili per **reinterri, riempimenti, rimodellazioni**, miglioramenti fondiari o viari oppure per altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, per rilevati, per sottofondi e, nel corso di **processi di produzione industriale**, in sostituzione dei materiali di cava:

- ▶ se la concentrazione di inquinanti rientra **nei limiti di cui alla colonna A**, in qualsiasi sito a prescindere dalla sua destinazione
- ▶ se la concentrazione di inquinanti è **compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B**, in siti a destinazione produttiva (commerciale e industriale)

Possibili riutilizzi . . . i processi di produzione industriale

Il riutilizzo in **impianti industriali** quale ciclo produttivo di destinazione delle terre e rocce da scavo in cui la concentrazione di inquinanti è **compresa tra i limiti di cui alle colonne A e B** è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce da scavo e che comporti la sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche iniziali.

Dichiarazione Avvenuto Utilizzo - DAU (Art.7 – Allegato 8)

L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità alla dichiarazione art.21 (al Piano di Utilizzo) è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU).

La DAU è resa **dal produttore (dall'esecutore)** con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'Allegato 8:

- ▶ all'**Agenzia** di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione ;
- ▶ al **Comune** del sito di produzione;
- ▶ al **Comune** del sito di destinazione;
- ▶ all'**Autorità competente** (se diversa dal Comune) ;

Dichiarazione Avvenuto Utilizzo

La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa entro il termine di validità del Piano di Utilizzo della dichiarazione art.21.


ATTENZIONE

L'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

La dichiarazione è conservata per cinque anni.

Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti non costituisce utilizzo.

Riepilogando:



Enrico Massardi – ANCE Brescia – Collegio Costruttori
enrico.massardi@ancebrescia.it

